



Decreto n. 383.14

Prot. n. 9360

Università per Stranieri di Siena

LA RETTRICE

- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Viste la legge 2/12/1991 n. 390;
- Vista la Legge 24.12.1993 n. 537;
- Vista la Legge 28.12.1995 n. 549;
- Vista la Legge 15.03.1997 n. 59;
- Visto il DPR 25.07.1997 n. 306;
- Visto il DPR 28.12.2000 n. 445;
- Vista la Legge 06.03.1998 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.C.M. 09.04.2001;
- Vista la Legge Regionale n.4/2005;
- Visto il D.R. n. 311 del 19/12/2005 con il quale è stato approvato il "Regolamento tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneri dell'Università per Stranieri di Siena";
- Visto il D.R. n. 190 del 01/08/2006 con il quale viene modificato l'art. 8 del "Regolamento tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneri dell'Università per Stranieri di Siena";
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 13/03/2007 relativa alla determinazione dei CFU dei corsi singoli;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2011 relativa alla variazione dell'importo delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea e laurea Magistrale;
- Vista la necessità di procedere ad una revisione della materia relativa alle tasse ed ai contributi per i corsi universitari secondo la normativa vigente;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 30/07/2014;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2014;

DECRETA

REGOLAMENTO TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI, RIDUZIONI ED ESONERI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le tasse, i contributi e i criteri per la riduzione, l'esonero totale e parziale dalla contribuzione dovuta dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell'Università per Stranieri di Siena, nonché le modalità della contribuzione per i Master.

Art. 2 – Tasse e contributi universitari

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa e da una parte variabile (contributi universitari). La parte di tassazione fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- taxa di iscrizione
- taxa regionale per il diritto allo studio universitario
- imposta di bollo secondo la normativa vigente

L'ammontare dei contributi universitari è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Gli studenti iscritti o immatricolati ai corsi di studio attivati presso l'Università per Stranieri di Siena che non rientrano nelle ipotesi di riduzione, esonero totale o parziale previste dal presente Regolamento sono tenuti al pagamento, nella misura massima, delle tasse universitarie.

Art. 3 – Articolazioni in rate e scadenze per corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale

Il versamento della contribuzione (tasse più contributi) per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale si articola in **tre rate** di cui all'**allegato A**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

La prima rata, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ed è articolata in:

- taxa di iscrizione e contributi
- taxa regionale per il diritto allo studio universitario
- imposta di bollo secondo la normativa vigente

La seconda rata, di importo variabile, da versare **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, è calcolata in base a fasce di reddito stabilite sul valore ISEE/ISEU.

La terza rata, anch'essa di importo variabile, è calcolata in base al merito. La terza rata deve essere versata **entro il 30 giugno** di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Triennale e **entro il 10 agosto** di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale.

Gli studenti che effettuano in ritardo un pagamento rispetto alle date previste di scadenza sono tenuti al pagamento di una indennità di mora pari al 3% della rata dovuta.

Art. 4 - Contribuzione per corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione

Relativamente ai corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, l'entità delle tasse di iscrizione è definita annualmente nei rispettivi bandi di ammissione, dove sono precisati i posti disponibili, le modalità di accesso ai corsi e di iscrizione. Il versamento delle tasse si articola in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione e comprende:

- taxa di iscrizione e contributi
- taxa regionale per il diritto allo studio universitario
- imposta di bollo secondo la normativa vigente

La seconda rata, di importo variabile, da versare **entro il 30 aprile** di ciascun anno, è calcolata in base alle seguenti fasce di reddito stabilite sul valore ISEE/ISEU:

Fascia ISEE/ISEU	% Riduzione
€ 0 – 7.500,00	40%
€ 7.500,01 - € 22.500,00	30%
€ 22.500,01 - € 37.500,00	20%
€ 37.500,01 - € 60.000,00	10%
oltre € 60.000,01	0%

Gli studenti che effettuino in ritardo un pagamento rispetto alle date previste di scadenza sono tenuti al pagamento di una indennità di mora pari al 3% della rata dovuta.

Art. 5 - Contributi per corsi singoli

I contributi per l'iscrizione ai singoli insegnamenti dei corsi di Laurea sono determinati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione e ciascun richiedente non può superare trenta crediti formativi universitari per anno accademico.

Il versamento del contributo è dovuto in un'unica soluzione dallo studente al momento dell'iscrizione.

Art. 6 - Contribuzione per Master

I progetti di offerta didattica inerenti corsi di Master, da sottoporre agli organi competenti, devono contenere le seguenti informazioni relative alla contribuzione:

- ammontare della contribuzione complessiva al netto di tasse o bolli;
- rate del versamento (ogni rata deve prevedere la quota di contribuzione);
- eventuali tasse o bolli aggiuntivi;
- scadenza e sanzioni amministrative per tardato pagamento;
- data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione;
- norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione.

Art. 7 – Mancato versamento di tasse e contributi

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non possono proseguire la carriera, non sono ammessi agli esami di profitto, all'esame di Laurea e non possono ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di Laurea.

Tali studenti non possono inoltre rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare, ottenere certificati e presentare domanda di riduzione dei contributi universitari.

Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati con apposito provvedimento rettorale.

Per i periodi entro i quali è necessario risultare in regola con i suddetti pagamenti, si rimanda all'art. 3 dello stesso regolamento.

Art. 8 - Rinunce e trasferimenti

Gli studenti che rinunciano all'iscrizione o che si trasferiscono ad altro Ateneo non hanno diritto ad alcun rimborso delle tasse già versate.

RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 9 – Beneficiari

Possono presentare domanda di riduzione economica sulla seconda rata di contribuzione gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione non vincitori di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La riduzione per condizione economica spetta agli studenti immatricolati e agli studenti iscritti:

- ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale (secondo le misure riportate nella Tabella 2 dell'allegato A);
- ai corsi di Dottorato di Ricerca, non titolari di borse di studio e utilmente posti in graduatoria (secondo le misure riportate nella tabella di cui all'art. 4);
- ai corsi di Specializzazione (secondo le misure riportate nella tabella di cui all'art. 4).

Art. 10 – Studenti a tempo parziale

Gli studenti che al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi dei corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale optano per il tempo parziale hanno diritto ad una riduzione del 15% sulla prima e terza rata. La seconda rata sarà calcolata in base alle fasce di reddito come da tabella 2 dell'allegato A.

Ogni studente immatricolato o iscritto agli anni di durata legale dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritiene di non essere nelle condizioni per avanzare nel percorso nei tempi normali del corso di studio, deve presentare istanza di qualifica di studente a tempo parziale, allegando idonea documentazione comprovante lo stato dichiarato per l'intero anno.

La richiesta sarà valutata e data successiva comunicazione dell'esito allo studente.

L'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale comporta per ogni anno il prolungamento di un anno della durata del corso di studio. Tale qualifica può essere chiesta solo negli anni di durata legale del corso.

La riduzione per reddito e merito non è applicata agli studenti che pagano solo la tassa minima (studenti che hanno sostenuto tutti gli esami e che sono in attesa di laurearsi).

Art. 11 – Modalità di richiesta

La riduzione sulla seconda rata di contribuzione universitaria può essere concessa solo previa presentazione all'ufficio competente della Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata attestazione ISEE/ISEU entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Per gli studenti dei corsi di Dottorato e di Specializzazione la domanda di riduzione deve essere presentata al momento dell'iscrizione.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata attestazione ISEE/ISEU deve essere relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dal nucleo familiare dello studente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, ovvero la presentazione oltre i termini previsti, comporta il pagamento della tassa dovuta nella misura massima.

Art. 12- Studenti con nucleo familiare autonomo

Lo studente che dichiara di aver costituito un nucleo familiare autonomo deve comunque fare riferimento alla situazione economica della famiglia di origine, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti (art. 5 comma 3 del DPCM 9/4/2001):

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, inoltrata per la prima volta a ciascun corso di studi;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 Euro.

Art. 13 - Controlli e verifiche

Ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, l'Università effettua controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte che interesseranno almeno il 20% degli studenti beneficiari della riduzione della contribuzione universitaria.

In caso di accertate dichiarazioni omesse o false, all'interessato sono comminate le sanzioni previste dalle vigenti normative.

STUDENTI STRANIERI

Art. 14 - Determinazione dei redditi

I redditi percepiti dagli studenti stranieri (comunitari e non) nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze.

I patrimoni sono considerati sulla base del valore convenzionale di Euro 500,00 a metro quadrato.

Per la determinazione della fascia di reddito di appartenenza, sarà utilizzata la simulazione di calcolo ISEE, tramite collegamento con il sito dell'INPS (www.inps.it)

La documentazione richiesta per gli studenti stranieri, se non intervengano modifiche sul reddito prodotto e sulla composizione del nucleo familiare, è considerata valida anche per i due anni successivi a quello per cui vengono chiesti i benefici.

Art. 15 - Modalità per la dichiarazione della condizione economica e patrimoniale

Gli studenti stranieri comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Pertanto i cittadini comunitari possono attestare tramite l'autocertificazione i redditi e/o il patrimonio in possesso del nucleo familiare (*Dichiarazione sostitutiva della condizione economica per studenti stranieri*).

Gli studenti stranieri non comunitari devono allegare alla domanda di richiesta di riduzione dei contributi universitari la *Dichiarazione sostitutiva della condizione economica per studenti stranieri* e la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Gli studenti disabili sono tenuti a presentare la certificazione attestante la percentuale di invalidità, tradotta e legalizzata.

Art. 16 - Rifugiati politici ed apolidi

Gli studenti riconosciuti rifugiati politici in Italia, devono allegare, alla domanda di richiesta di riduzione dei contributi universitari, la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni.

Gli studenti apolidi devono allegare alla domanda la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile.

Per tali categorie sono considerati i redditi prodotti e il patrimonio posseduto esclusivamente in Italia (art. 13 D.P.C.M. 9/4/2001).

Art. 17 - Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

Ai sensi dell'art. 13 D.P.C.M. 9/4/2001, gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, ovvero in relazione alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è stato definito con D.M. 21/03/2002, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella 1° fascia di riduzione dei contributi universitari riportata in **Tabella 2 dell'allegato A**.

ESONERI

Art. 18 - Studenti beneficiari di borse del D.S.U.

Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario, gli idonei ed i beneficiari di prestiti d'onore sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 9/4/01.

L'Università concede l'esonero totale ed un esonero pari alla metà dei contributi agli studenti beneficiari di borsa, o idonei al suo conseguimento, per un ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale ai sensi dell'art. 8, comma 3 del DPCM 9/4/2001.

Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o di prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento della 1° rata, in attesa dell'esito del concorso.

Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto di percepire la seconda rata della borsa (art. 6 commi 1 e 2 del DPCM 9/4/01).

Art. 19 - Studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano

L'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 9/4/2001, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.

Art. 20 - Studenti che richiedono il ricongiungimento della carriera

L'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi, ai sensi art. 8, comma 2 del DPCM 9/4/2001, agli studenti che intendono ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, in cui non sono stati iscritti.

Gli studenti che richiedono il ricongiungimento sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall'università.

La presente disposizione si applica anche:

- agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile,
- alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio,
- agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate (art. 8, comma 5 del DPCM 9/4/2001).

Art. 21 - Studenti diversamente abili

Gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50% e il 65% possono essere esonerati, dietro presentazione di richiesta scritta, dal pagamento anche parziale delle tasse universitarie.

Per ottenere l'esonero, tali studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta (art. 8, comma 1 del DPCM 9/4/01).

Art. 22 - Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali

Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali sono esonerati per il 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento.

Art. 23 - Contemporanea iscrizione familiari

Agli studenti che abbiano un fratello o una sorella regolarmente iscritto/a ad un corso di Laurea Triennale o Laurea Magistrale presso l'Università per Stranieri di Siena, è prevista una riduzione pari a € 100,00 della contribuzione sull'importo della prima rata.

L'agevolazione verrà concessa nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- il fratello o la sorella già iscritto/a deve risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie dell'anno accademico per il quale l'interessato ottiene il beneficio;
- entrambi i fratelli/sorelle devono risultare a carico del medesimo nucleo familiare;
- il beneficio è attribuito a seguito di presentazione della documentazione ISEE/ISEU e di un'autocertificazione sulla presenza nel nucleo familiare di uno o più fratelli o sorelle regolarmente iscritti/e all'Università per Stranieri di Siena;
- l'agevolazione potrà essere cumulata con le altre riduzioni per merito/reddito già previste dall'attuale regime; non potranno beneficiare di tale agevolazione gli studenti che sono già esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (idonei/vincitori di borsa di studio regionale oppure gli studenti con disabilità superiore al 66%).

RIDUZIONI PER MERITO

Art. 24 - Beneficiari

Il beneficio della riduzione dei contributi universitari è determinato, oltre che sulla base degli indicatori della condizione economica, anche dal conseguimento del merito, secondo le misure riportate in **Tabella 3** dell'**Allegato A**.

La riduzione per merito è applicata alla terza rata della tassa di iscrizione, è cumulabile con la riduzione per condizione economica ed è applicata "d'ufficio". Lo studente non deve pertanto presentare alcun tipo di domanda relativa a questa categoria di riduzione.

La riduzione per merito non è applicata agli studenti ripetenti o fuori corso.

Non si applica inoltre agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai corsi di Specializzazione.

Siena, 7 Agosto 2014

f.to LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)

ALLEGATO A

TABELLA 1

Importi della prima rata delle tasse

La prima rata delle tasse, di importo fisso, da corrispondere al momento dell'immatricolazione/iscrizione, si differenzia come descritto nella seguente tabella:

Corso di studio	Prima rata
Corso di Laurea Triennale in Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola	€ 500,00
Corso di Laurea Triennale in Mediazione linguistica e culturale	€ 600,00
Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale	€ 600,00
Corso di Laurea Magistrale in Competenze testuali per l'editoria l'insegnamento e la promozione turistica	€ 600,00

Al pagamento di tale importo si aggiunge anche quello della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, e l'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

TABELLA 2

Importi della seconda rata delle tasse

La seconda rata delle tasse, di importo variabile, è calcolata in base a fasce di reddito stabilite sul valore ISEE/ISEU di cui alla successiva tabella.

La riduzione per reddito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale ripetenti o fuori corso e a coloro con ISEE/ISEU superiore a € 60.000,00.

Coloro che non rientrano nella riduzione per reddito dovranno corrispondere l'importo della rata nella misura massima pari a € 600,00.

Fascia ISEE/ISEU	% Riduzione	Seconda rata corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale
€ 0 – 7.500,00	100%	-
€ 7.500,01 - € 22.500,00	50%	€ 300,00
€ 22.500,01 - € 37.500,00	30%	€ 420,00
€ 37.500,01 - € 60.000,00	15%	€ 510,00
oltre € 60.000,01	0%	€ 600,00

TABELLA 3**Importi della terza rata delle tasse**

La terza rata delle tasse, di importo variabile, è calcolata in base al merito, secondo la successiva tabella.

La riduzione per merito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale ripetenti o fuori corso.

Coloro che non rientrano nella riduzione per merito dovranno corrispondere l'importo della rata nella misura massima pari a € 600,00.

LAUREA TRIENNALE

BENEFICIARI	PARAMETRO	Terza rata corsi di Laurea Triennale con ISEE/ISEU inferiore a €37.500,00 (riduzione del 40%)	Terza rata corsi di Laurea Triennale con ISEE/ISEU compreso tra €37.500,01 e €60.000,00 (riduzione del 20%)	Terza rata corsi di Laurea Triennale con ISEE/ISEU oltre €60.000,01 (riduzione del 5%)
Matricole	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento entro il termine della sessione invernale del I anno accademico di 15 crediti con la media di 28/30. 	€ 360,00	€ 480,00	€ 570,00
Iscritti ad anni successivi al primo	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 69 crediti con la media di 28/30 per gli iscritti al secondo anno. • Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 129 crediti con la media di 28/30 per gli iscritti al terzo anno. 	€ 360,00	€ 480,00	€ 570,00

LAUREA MAGISTRALE

BENEFICIARI	PARAMETRO	Terza rata corsi di Laurea Magistrale con ISEE/ISEU inferiore a € 37.500,00 (riduzione del 40%)	Terza rata corsi di Laurea Magistrale con ISEE/ISEU compreso tra € 37.500,01 e € 60.000,00 (riduzione del 20%)	Terza rata corsi di Laurea Magistrale con ISEE/ISEU oltre € 60.000,01 (riduzione del 5%)
Iscritti al primo anno	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento entro il 31/7 del primo anno accademico di 15 crediti con la media di 28/30. 	€ 360,00	€ 480,00	€ 570,00
Iscritti al secondo anno	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento entro il 31/7 di 69 crediti con la media di 28/30. 	€ 360,00	€ 480,00	€ 570,00